

TI_GERICHTE 11.1997.22 vom 16. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.22

FR: TI_GERICHTE 11.1997.22 du 16 janvier 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.22 del 16 gennaio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficiati del testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficiati di una disposizione anteriore possono ottenere una dichiarazione dell'autorità secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità. Se invece, nel corso del mese che segue la comunicazione predetta, si manifesta opposizione, il certificato ereditario non può essere rilasciato (diversamente dal certificato di esecutore testamentario: DTF 91 II 182). L'eredità rimane allora in possesso provvisorio degli eredi legittimi (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2^a edizione, note 10 e 26 ad art. 559 CC), ma l'autorità può – se occorre – designare un amministratore (Piotet in: *Traité de droit privé suisse*, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 647 in basso e 658 in alto). In certi Cantoni, risultando opposizioni al rilascio del certificato ereditario o a istituzioni di erede, l'amministratore è nominato per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel , *Interessenkonflikte des Willensvollstreckers*, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340). Agli opposenti incomberà poi di promuovere in tempo utile le azioni di nullità o di riduzione (Druey , *Grundriss des Erbrechts*, 4^a edizione, pag. 202 in alto; Piotet , op. cit., pag. 649 in fondo).

E. 2

Il certificato ereditario è rilasciato dal Pretore, su richiesta di un erede istituito, con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/ Trezzini , *CPC annotato*, Lugano 1993, n. 2 ad art. 360 CPC), egli può – ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni (cfr. Rep. 1976 pag. 201). Nessuna norma prevedendo che il certificato ereditario debba essere comunicato anche agli eredi legittimi, il termine di ricorso comincia a decorrere – per costoro – dal momento in cui hanno avuto conoscenza del certificato (I CCA, sentenza del 25 novembre 1997 in re B., consid. 2 in fine).

E. 3

In concreto il Pretore ha emesso il certificato litigioso il 26 giugno 1990. _____ ne ha acquisito conoscenza al più tardi il 16 dicembre 1996 (lettera al Pretore: doc. B), sicché – avesse inteso impugnarlo – avrebbe dovuto appellare nei dieci giorni successivi a quella data (termine non sospeso dalle ferie giudiziarie: art. 369 cpv. 3 CPC). Sempre che, evidentemente, a distanza di sei anni la contestazione fosse ancora di qualche

interesse. Comunque sia, si volesse anche considerare alla stregua di un appello l'istanza del 13 gennaio 1997, il gravame risulterebbe manifestamente tardivo e come tale irricevibile. Tutt'al più avrebbe potuto essere trattata come appello la lettera al Pretore del 16 dicembre 1996 (doc. B). A parte il fatto però che rimarrebbe da accertare il momento preciso in cui l'interessata ha avuto conoscenza del certificato ereditario, anche in tal caso il gravame non sarebbe stato destinato a miglior sorte. a) Con la citata lettera l'interessata postulava – come detto – l'annullamento del certificato ereditario perché non le era stata recapitata copia dei due testamenti. L'art. 558 cpv. 1 CC stabilisce in effetti che, pubblicato il testamento, “tutti i partecipanti all'eredità ricevono, a spese della medesima, una copia della disposizione pubblicata, in quanto essa li concerne”. Nel Cantone Ticino tale compito incombe al notaio che procede alla pubblicazione, il quale deve inviare le copie del testamento “a ogni interessato indicatogli dal Pretore” (art. 83 cpv. 1 in fine LAC). Nella fattispecie il primo giudice avrebbe dovuto invitare d'ufficio il notaio, quindi, a spedire copia dei testamenti non solo all'erede istituito, ma anche a _____, eredi legittima (Escher in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 2 ad art. 558 CC; v. anche Tuor/Picenoni , op. cit., nota 1 ad art. 558 CC; Piotet , op. cit., pag. 639 in alto; Druey , op. cit., pag. 201 n. 12). Ciò non basta tuttavia per inficiare di nullità la procedura di pubblicazione (Escher , op. cit., n. 4 ad art. 558 CC). A maggior ragione non basta per chiedere l'invalidazione del certificato ereditario. b) Si aggiunga che la procedura di pubblicazione non è infirmata nemmeno dall'omessa citazione degli eredi alla relativa udienza. Certo, gli eredi devono essere invitati ad assistere, in quanto siano conosciuti dall'autorità (art. 557 cpv. 2 CC), e nel Cantone Ticino tale obbligo incombe al Pretore (art. 81 cpv. 2 in fine LAC). L'omessa convocazione degli eredi non influisce però sull'efficacia della pubblicazione (Tuor/Picenoni , op. cit., nota 3 in fine ad art. 557 CC). Il problema di sapere se il Pretore potesse delegare siffatte convocazioni al notaio che procede alla pubblicazione (art. 80 LN) – senza per altro controllare, com'è avvenuto nel caso specifico – può rimanere indeciso, la Camera civile di appello non essendo autorità di vigilanza sull'operato delle giurisdizioni di primo grado. Sia come sia, in ultima analisi, il certificato ereditario litigioso rimane valido anche se alla pubblicazione del testamento non è stato invitato ad assistere alcun erede.

E. 4

Rimane da esaminare se, indipendentemente da quanto precede, debba essere ordinato al notaio di inviare alla richiedente una copia delle due disposizioni testamentarie pubblicate. Se non che, la domanda figurava solo nell'istanza del 13 gennaio 1997, come si è detto irricevibile, mentre nella lettera del 16 dicembre 1996 non ne era cenno. Potrebbe quindi essere dichiarata d'acchito improponibile. A ogni buon conto giova ricordare che, nei considerandi della sentenza impugnata, il Pretore ha già invitato il notaio a trasmettere all'interessata le copie richieste (pag. 3 in fondo). Che il notaio vi si rifiuti, esponendosi al rischio di sanzioni disciplinari (art. 118 segg. LN), non è preteso nemmeno dalla ricorrente. La questione si rivela pertanto senza oggetto.

E. 5

L'interessata lamenta la circostanza che il Pretore le abbia addebitato gli oneri processuali del proprio giudizio, quantunque non le possano essere rimproverate colpe di alcun genere. Su questo unico punto il “ricorso” del 5 febbraio 1997 è ricevibile, ma non le giova. L'appellante dimentica invero di avere presentato, il 13 gennaio 1997, una formale istanza non solo all'infuori di ogni procedura (quando il termine per impugnare il certificato

